



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
SERVIZIO POLIZIA STRADALE

300/A/4745/15/144/5/20/5 del 26/06/2015



AI COMPARTIMENTI
DELLA POLIZIA STRADALE
LORO SEDI

AL CENTRO NAZIONALE
ACCERTAMENTO INFRAZIONI
ROMA – SETTEBAGNI

e, per conoscenza,:


AL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo
e per le Autonomie Locali
ROMA

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
Divisione 2
ROMA

AL CENTRO ADDESTRAMENTO
DELLA POLIZIA DI STATO
CESENA

OGGETTO: Sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 18 giugno 2015.
Verifiche periodiche di funzionalità dei dispositivi di controllo della
velocità dei veicoli.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 113 del 18 giugno 2015,
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del Codice della
Strada, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate
nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a
verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
SERVIZIO POLIZIA STRADALE

Con questa pronuncia la Consulta ha inteso affermare il principio della necessaria tutela del ragionevole affidamento che deriva dalla permanenza della funzionalità delle apparecchiature di misura della velocità e che è garantita attraverso verifiche periodiche conformi alle relative specifiche tecniche, imponendo al legislatore di adeguare le norme del Codice della Strada in modo che tale principio sia sempre rispettato.

In attesa degli indispensabili interventi normativi di adeguamento, si ritiene utile considerare la tematica sulla base delle norme di diritto vigente, secondo le seguenti considerazioni.

Occorre premettere che, come già rappresentato con la circolare congiunta del Ministero dell'interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici, Direzione generale per la Sicurezza Stradale, Prot. n. 300/A/9363/13/144/5/20/5 del 13 dicembre 2013, secondo le disposizioni dell'art. 4 del D.M. 29 ottobre 1997, gli organi di Polizia stradale interessati all'uso delle apparecchiature per l'accertamento e l'osservanza dei limiti di velocità sono tenuti a rispettare le modalità di installazione e di impiego previste dai manuali d'uso. La normativa vigente, perciò, non prevede un generalizzato obbligo di taratura anche se la necessità di una verifica periodica è, di norma, prevista nel manuale d'uso e manutenzione del dispositivo, cui gli organi di polizia stradale devono attenersi. Tale verifica, inoltre, è prevista anche nel decreto di approvazione del singolo apparecchio se può essere utilizzato in modo completamente automatico, cioè senza la presenza di un operatore di polizia stradale.

Sulla base di queste considerazioni, già da alcuni anni, perciò, i dispositivi utilizzati per controllo da remoto o per la contestazione successiva delle violazioni in materia di velocità sono sottoposti a verifica iniziale (sul prototipo, prima di essere messi in funzione) o periodica (in genere annuale) presso un centro opportunamente accreditato presso il S.N.T. - Sistema Nazionale di Taratura - Accredia, ovvero presso lo stesso costruttore, che risulti a ciò abilitato dalla certificazione di qualità aziendale secondo le norme ISO 9001:2000



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
SERVIZIO POLIZIA STRADALE

e seguenti. E' quanto accade per le apparecchiature di controllo denominate *Tutor*, *Vergilius* ed *Autovelox* (tutti i modelli in uso) che sono in dotazione ovvero comunque utilizzate da Codesti Uffici, rispetto alle quali, perciò, la sentenza della Consulta non impone, di fatto, particolari adeguamenti procedurali.

Per le violazioni accertate con questi dispositivi, gli Uffici che li detengono o li utilizzano potranno fornire, a richiesta di chiunque vi abbia interesse, ai sensi della L. 241/90, copia delle certificazioni relative alle verifiche di funzionalità soprarichiamate.

Per alcune apparecchiature approvate, destinate ad essere impiegate esclusivamente con la presenza e sotto il diretto controllo di un operatore di polizia stradale, invece, i costruttori o i decreti di approvazione non hanno previsto una verifica periodica di funzionalità essendo le stesse dotate di sistemi di autodiagnosi dei guasti ed essendo la relativa funzionalità verificabile dall'operatore stesso prima di iniziare l'attività di controllo. Si tratta, in particolare, per quanto riguarda la Polizia Stradale, dei dispositivi denominati *Telesaser* (in tutte le versioni, compreso quella denominata *Digicam*) commercializzate dalla Soc. Eltraff di Concorezzo (MI) e *Provida*.

Per tali dispositivi, allo scopo di consentire il rispetto dei principi enunciati dalla Consulta con la richiamata pronuncia, sarà necessario intervenire attraverso una procedura di verifica periodica di funzionalità per la quale questo Servizio ha già attivato una ricerca di mercato per individuare un centro accreditato e del quale si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni al più presto.

In attesa dell'attivazione della predetta procedura di verifica periodica, le citate apparecchiature non dovranno essere, per il momento, utilizzate.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Bisogno

GE/pl